

ASTE GIUDIZIARIE®
306/2024 R.G.

ASTE GIUDIZIARIE®

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

ASTE GIUDIZIARIE®
Seconda Sezione Civile

ASTE GIUDIZIARIE®

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore

Dott. Luca FUZIO Giudice

Dott.ssa Maria MAGRÌ Giudice

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

████████████████████
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Ferrari

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

- RICORRENTI -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 24 settembre 2024 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente è residente ██████████ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

considerato che i ricorrenti appartengono allo stesso nucleo familiare, conformemente all'art. 66 c.c.i.i., a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 120 mila;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;



ribadito che ai sensi dell'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi;

ordina alla parte ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza

l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione

al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.

201 c.c.i.i.;

ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al

liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati

durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.



Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, 2 ottobre 2024.



IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

